

**Ordinanza n.
5/2019/GOA**

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Nord-Ovest,

- Visti** gli articoli 687, 704, 705, 718, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327, come modificato nella parte aeronautica con Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n.96, a norma dell'art.2 della legge 9 novembre 2004, n.265 e successive disposizioni correttive e integrative di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151;
- Visto** il decreto del 26 maggio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, con il quale il sedime dell'aeroporto di Genova Sestri viene trasferito dal demanio marittimo al demanio aeronautico;
- Visto** il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7, laddove attribuisce al direttore (della circoscrizione) aeroportuale la competenza a disciplinare, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, a mezzo di ordinanza ed in conformità alle norme del Codice stesso, fatto salvo l'obbligo di sentire l'eventuale ente o società di gestione;
- Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 8, che definisce le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale del direttore (della circoscrizione) aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
- Vista** la convenzione ENAC/AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. n.22 del 30/04/2009, concernente l'affidamento in concessione alla società AEROPORTO DI GENOVA delle aree demaniali come individuate dal sopra citato decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

- 
- Considerato che ai sensi dell'art. 9 di detta convenzione la società concessionaria assume la veste di "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento;
- Ritenuto che in tale veste al gestore aeroportuale, concessionario totale delle aree, compete, pertanto, lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- Ritenuto che alla Direzione Aeroportuale Nord-Ovest, quale organo periferico dell'ENAC, compete esclusivamente recepire tale disciplina con apposita ordinanza al fine di attribuirvi forza cogente e renderne sanzionabili eventuali violazioni;
- Vista la propria ordinanza n. 02/2017 del 22 agosto 2017 e ss.mm.ii. con la quale viene disciplinata la circolazione stradale nelle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico;
- Considerato che è stato nuovamente programmato dal vettore ISRAIR il collegamento Genova – Tel Aviv con cadenza settimanale per la corrente stagione estiva;
- Vista la nota dell'ufficio di Polizia di Frontiera prot. n.0004228. del 16 giugno 2019 che in relazione al citato collegamento richiede di rendere libera da mezzi l'area antistante all'aerostazione passeggeri al piano arrivi a fini di ordine e sicurezza pubblica, ed in particolare, oltre all'arretramento dei taxi, di spostare la zona di sosta degli altri mezzi compresi Volabus e AMT, compatibilmente con la capienza delle aree e degli ulteriori bus turistici previsti;
- Vista la propria ordinanza n. 4/2019/GOA del 14/06/2019 che autorizza l'utilizzazione della struttura prefabbricata posta a levante dell'aerostazione passeggeri come area supplementare di accettazione di passeggeri e bagagli da stiva nei picchi di traffico stagionale;
- Considerato che tale utilizzazione, specie se contestuale alle operazioni di arrivo e partenza del volo del vettore ISRAIR, richiede di limitare ove possibile la commistione di passeggeri e mezzi nell'area di parcheggio antistante a detta struttura;
- Valutata quindi l'opportunità di adottare un provvedimento che contemperi le esigenze di sicurezza e ordine pubblico rappresentate con quelle di fluidità della circolazione dei mezzi di trasporto pubblico su strada;

Di concerto con la Società AEROPORTO DI GENOVA S.p.A.

ORDINA

Art. 1

In ottemperanza a precise richieste della Polizia di Frontiera, alla circolazione ed alla sosta dei veicoli nelle aree stradali aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto Internazionale "C. Colombo" di Genova Sestri, così come disciplinate dalla ordinanza n. 02/2017 e ss.mm.ii., oltre che nei parcheggi e spazi autorizzati, nelle giornate di sabato della corrente stagione estiva dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessate esigenze sono apportate le variazioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

Sull' area attualmente riservata alla sosta dei taxi al piano arrivi è disposto il divieto di fermata e di sosta per tutti gli autoveicoli nel tratto antistante l'uscita del terminal passeggeri con conseguente rimozione degli stessi in caso di inosservanza. L'imbarco dei passeggeri sui taxi avverrà nell'area antistante la cassa della società Quick Parking, di fronte al quale dovrà arrestarsi il primo veicolo in attesa.

Art. 3

La sosta dei mezzi AMT, Volabus e Flybus potrà avvenire nell'area immediatamente a ridosso del parcheggio destinato ai bus turistici, lasciando libera l'attuale area utilizzata per la sosta antistante all'uscita del terminal passeggeri.

Art. 4

AEROPORTO DI GENOVA SPA è incaricata di provvedere alla apposizione di opportuna segnaletica, con congruo periodo di preavviso, circa le limitazioni e i divieti disposti con la presente ordinanza.

La rimozione forzata dei veicoli presenti nelle aree oggetto della presente ordinanza avverrà su disposizione del personale di cui al successivo art.5.

Art. 5

Far osservare la presente Ordinanza compete agli organi previsti dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, oltre che al personale incaricato ai sensi dell'art. 17 comma 132 e 133 della legge n.127/97, nei limiti delle funzioni ad esso conferite.

Art. 6

Chiunque non osservi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti nella presente Ordinanza è punito con le sanzioni di cui al Nuovo Codice della Strada ovvero al Codice della Navigazione, per quanto nei rispettivi ambiti di competenza.

Art. 7

La presente Ordinanza entrerà in vigore a decorrere dalle ore 08.00 del giorno 29/06/2019 e cesserà di efficacia alle ore 16.00 del 29/09/2019.



INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto di Genova Sestri, 28 giugno 2019

IL DIRIGENTE
(Alberto Lelli)

